



Modifica delle ordinanze nell'ambito dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali

Rapporto sui risultati della consultazione svoltasi dal 21 agosto al 21 novembre 2023

1. Situazione iniziale

Per garantire l'equivalenza con il diritto europeo e non pregiudicare lo spazio veterinario comune Svizzera-UE, occorre armonizzare le ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali con la nuova legislazione europea sui controlli delle importazioni. Si rendono inoltre necessari adeguamenti in seguito all'uscita, il 1° gennaio 2021, della Gran Bretagna dall'UE e all'adozione, da parte dell'UE, di nuove prescrizioni sull'importazione di animali trattati con determinati medicinali antimicrobici e di alimenti derivati da questi animali. Ai fini di una semplificazione amministrativa, va inoltre istituita la base legale per consentire la presentazione e il trattamento elettronici delle domande per il rilascio di certificati sanitari per l'esportazione di animali e prodotti animali in Paesi terzi. Il progetto di revisione prevede infine l'aggiornamento dei rimandi al diritto dell'UE e l'introduzione dell'obbligo, per gli importatori, di tenere un registro della cessione di bombi dopo l'importazione.

Il DFI ha indetto una consultazione dal 21 agosto al 21 novembre 2023 sulle modifiche proposte. Oltre che ai Cantoni, il progetto di revisione è stato sottoposto ai partiti rappresentati nell'Assemblea federale, alle associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, alle associazioni mantello dell'economia e ad altre 27 organizzazioni e cerchie interessate.

In totale sono pervenuti 32 pareri, di cui 22 da parte di Cantoni e 10 da parte di organizzazioni. I pareri possono essere consultati in Internet: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2023 > DFI. Il presente rapporto sintetizza i pareri pervenuti. La prima parte è dedicata alle osservazioni generali, la seconda alle osservazioni sui singoli articoli.

2. Osservazioni generali

La maggior parte delle modifiche proposte sono state accolte favorevolmente dai partecipanti alla consultazione, in particolare il nuovo obbligo, per gli importatori, di tenere un registro che contribuisce a migliorare la tracciabilità delle colonie di bombi dopo l'importazione, il rafforzamento dei controlli in caso di sospetta violazione del diritto veterinario o di sanità pubblica e la possibilità, per l'USAV, di sensibilizzare l'opinione pubblica negli aeroporti sui rischi sanitari (integrazione dell'art. 295a cpv. 4 dell'ordinanza sulle epizootie, v. «Modifica di altri atti normativi»).

I Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, GE, GL, GR, JU, LU, NE, SG, TG, TI, VD, VS e ZH, ASVC e SVS accolgono con favore anche il divieto d'importazione di animali trattati con determinati medicinali antimicrobici e i prodotti derivati da questi animali. Al riguardo è stato sottolineato che, nell'interesse della salute pubblica e per facilitare il compito delle autorità di esecuzione, dovrebbe essere vietata anche l'importazione di carne derivata da animali trattati con sostanze ormonali per aumentarne le prestazioni. Anche Micarna, Proviande e UPSC considerano pertinenti gli adeguamenti al diritto dell'UE.

UPSC chiede che sia tenuto debitamente conto delle richieste e delle esigenze dell'economia privata nel processo di adeguamento al diritto dell'UE e vorrebbe sapere quali modifiche sono prescritte dall'UE e quali invece servono soltanto a sgravare le autorità competenti.

Il Cantone AG deplora che non sia stata colta l'occasione per chiarire la responsabilità di venditori, intermediari e acquirenti nel commercio di animali da compagnia e auspica in particolare che sia chiaramente definita quella degli acquirenti.

L'introduzione del sistema d'informazione E-Cert, che permette il rilascio di certificati sanitari elettronici per l'esportazione in Paesi terzi, è generalmente accolta con favore dai Cantoni e dal settore. È tuttavia deplorato il fatto che il sistema non sia ancora predisposto per la firma elettronica, da cui l'auspicio che si proceda il prima possibile al suo sviluppo in questo senso. In tale contesto, è chiesto che la tassa per l'utilizzo di E-Cert sia riscossa soltanto quando il sistema sarà pienamente operativo.

Per quanto riguarda gli animali da compagnia, Quattro zampe e TIR chiedono una ponderazione approfondita degli interessi in gioco che tenga debitamente conto non soltanto degli aspetti inerenti alla legislazione sulle epizootie, ma anche di quelli riguardanti la protezione degli animali. Le misure da adottare devono essere in linea con lo stato più recente della scienza e prevedere in particolare soluzioni rispettose degli animali che non soddisfano le condizioni d'importazione. Chiedono inoltre che sia posto in modo sistematico un freno al commercio di animali troppo giovani.

3. Osservazioni sui singoli articoli

3.1 Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT; RS 916.443.10)

Art. 4

UPSC e Micarna accolgono con favore la nuova possibilità di frazionare le partite già all'aeroporto per trasportarle in seguito a diverse aziende di destinazione.

I Cantoni GR e GL rilevano che la definizione del termine «partita» costituisce, in particolare nella legislazione alimentare, la base per una tracciabilità rigorosa e chiedono pertanto che sia mantenuta la formulazione vigente.

Art. 5a

I Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, GE, GL, GR, JU, LU, NE, SG, TG, TI, VD, VS e ZH e ASVC accolgono con favore questa nuova disposizione poiché rafforza la sicurezza alimentare. Per loro e per SVS è tuttavia difficilmente comprensibile perché il divieto d'importazione non si applichi agli alimenti che contengono componenti vegetali, ma che sono in parte derivati anche da animali trattati con antibiotici di riserva o medicinali antimicrobici per promuoverne la crescita. I Cantoni summenzionati sottolineano inoltre che la deroga al divieto d'importazione per animali selvatici, anfibi, molluschi e insetti riduce il campo di applicazione della disposizione, in particolare nel caso di animali allevati. Secondo il Cantone LU dovrebbe inoltre essere stralciata la deroga per i prodotti non destinati al consumo umano, poiché anche altri tipi di consumo possono avere conseguenze indesiderate (problema della resistenza).

Micarna, Proviande e UPSC sono favorevoli al divieto d'importazione di prodotti che contengono antibiotici riservati all'uso umano. Il divieto d'importazione di prodotti che contengono antimicrobici che aumentano le prestazioni viene considerato in modo critico o chiaramente respinto, visto che le informazioni apposte in conformità all'ordinanza sulle dichiarazioni agricole si sono dimostrate efficaci. Micarna auspica una distinzione più chiara tra antibiotici riservati e medicinali antimicrobici critici.

Art. 13

Diversi Cantoni (AG, AI, AR, BE, BS, GE, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, TG, TI, VD, VS, ZH) e ASVC auspicano che le disposizioni sull'informazione dei viaggiatori si applichino anche alle principali stazioni ferroviarie e agli uffici doganali.

Art. 17

I Cantoni AI, BL, SH e TG e ACCS e Micarna accolgono con favore l'inserimento del termine «impresa di spedizione» all'articolo 17. Secondo diversi Cantoni (AG, AI, BL, BS, SH, TG) e ACCS la modifica dell'articolo 17 capoverso 2 lettere a e b comporterà invece un notevole onere supplementare e pertanto andrebbero mantenute le competenze vigenti. I Cantoni AG, AI, BS, GL, NE, SG, TG, VD, VS e ZH

auspicano ricevere i cambiamenti di indirizzo entro una settimana e non immediatamente.

Art. 18

Diversi Cantoni (AG, AI, BE, BL, GL, GR, JU, NE, TG, VD, SG, SH, LU, TI, ZH) e ASVC auspicano un termine ancora più lungo per la notifica preventiva e propongono che questa debba essere effettuata prima che la partita sia caricata sull'aereo.

Secondo il Cantone SO non è chiara la differenza tra pacchi soggetti a controllo e prodotti animali trasportati in pacchi.

UPSC vorrebbe che fossero mantenute le disposizioni vigenti, mentre Micarna ritiene accettabile il nuovo lasso temporale di quattro ore.

Art. 19a

I Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, GE, GL, GR, LU, NE, SG, SO, TG, TI, VD, VS e ZH e ASVC giudicano opportuno il nuovo obbligo di registrazione per gli importatori di bombi. Chiedono di inserire una disposizione equivalente nell'ordinanza sulle epizootie, in modo che sia garantita anche in Svizzera la tracciabilità completa delle colonie di bombi utilizzate a fini commerciali.

Art. 24

Diversi Cantoni (AG, AI, AR, BE, BS, GL, GR, JU, NE, SO, TG, SG, SH, LU, TI, ZH) e ASVC ritengono che l'USAV non debba poter autorizzare deroghe procedurali se queste comportano restrizioni al benessere degli animali vivi e chiedono che la disposizione venga integrata di conseguenza.

Art. 28

Swissgenetics chiede come sia da intendersi esattamente l'acclusione del DSCE in formato digitale.

Art. 29

Secondo UPSC, il termine di notifica per le aziende di destinazione ridotto a un giorno lavorativo è troppo breve. Il Cantone LU propone di mantenere il tenore vigente della disposizione.

Art. 33

UPSC propone di stralciare l'obbligo per l'importatore di notificare le partite soggette al controllo veterinario di confine.

Art. 41

Secondo UPSC, se si prolunga da 12 ore a tre giorni il termine per il controllo delle partite in transito, occorre assolutamente prestare la necessaria attenzione alla garanzia della sicurezza degli alimenti. Andrebbe pertanto prevista un'integrazione che tenga conto di questo aspetto durante l'immagazzinamento intermedio.

Per Micarna si giustifica un prolungamento a tre giorni del termine per presentare i prodotti al controllo, a condizione però che la garanzia della sicurezza alimentare goda della massima priorità.

Art. 48–50

Secondo diversi Cantoni (TI, SH, LU, SG, BL, AG, VS, GE, BE, AI, AR, NE, ZH, SO, VD, JU, GR, TG), ASVC, ACCS, UPSC, PEA, Proviande e Swissgenetics, per essere pienamente operativo il sistema d'informazione E-Cert deve prevedere al più presto anche la firma elettronica. Le nuove disposizioni dovrebbero inoltre riflettere correttamente il processo vigente di rilascio dei certificati di esportazione.

Art. 41, 62 e 67

Diversi Cantoni (AG, AI, BE, BS, GL, GR, SG, VD, LU, TI, ZH) e ASVC propongono di sostituire «tre giorni» con «72 ore» perché questa dicitura è più precisa e perché in tutti gli altri casi i termini sono indicati in ore.

Art. 61

Secondo diversi Cantoni (AG, AI, AR, BE, BS, GL, GR, JU, TG, SG, SH, LU, TI, ZH) e ASVC è superfluo

menzionare gli animali alla lettera c, poiché sono comunque controllati.

I Cantoni JU e TI e ASVC chiedono che la formulazione «per più di tre giorni» sia sostituita con «per non più di tre giorni».

Art. 64

I Cantoni BL e GE si dicono espressamente favorevoli agli adeguamenti. Diversi Cantoni (AG, AI, AR, BS, GL, GR, JU, NE, SG, SH, TG, VD, LU, TI, ZH) e ASVC propongono di sostituire «esami di laboratorio» ed «esito degli esami di laboratorio» con «esami approfonditi» ed «esito degli esami» e di integrare il capoverso 3 con «legislazione sulla protezione degli animali».

Art. 72

Secondo UPSC, le partite in cui sono superati i limiti microbiologici vigenti devono essere confiscate imperativamente.

Art. 83

Diversi Cantoni (AI, AR, BE, BL, GL, GR, NE, SG, SH, SO, TG, VD, VS, LU, ZH) ritengono fondamentale che animali o prodotti animali che non soddisfano le condizioni d'importazione, transito o esportazione siano notificati alle autorità cantonali prima che l'UDSC rilasci la partita e che quest'ultimo attenda la decisione dell'autorità competente. In questo modo, l'autorità cantonale mantiene il controllo sulla partita. I Cantoni summenzionati propongono pertanto un'integrazione in questo senso della disposizione.

Secondo il Cantone BS è invece estremamente importante che l'UDSC informi il più rapidamente possibile l'autorità cantonale: attendere la decisione di quest'ultima prima di rilasciare la partita non è una soluzione praticabile.

Art. 84

I Cantoni AG e TG e ACCS rilevano che le misure attualmente consentite non sono sempre applicabili: capita che merci vengano distrutte perché il loro rinvio sarebbe troppo costoso. Propongono pertanto di integrare la disposizione in modo che, in caso di svista evidente e non intenzionale, l'autorità cantonale possa, in singoli casi, autorizzare l'immissione sul mercato senza porre condizioni, se la merce proviene da un'azienda autorizzata e può esserne garantita la tracciabilità.

Art. 91–93

Diversi Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, TG, VD, VS, TI, ZH) e ASVC chiedono che in futuro sia utilizzata la stessa terminologia dell'ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico e che quando si parla di «formazione di base» deve essere rimandato a quest'ultima.

Art. 92

Per una maggiore coerenza con l'articolo 91, i Cantoni AI, BE, BL, GL, GR, LU, NE, SG, SH, TG, VD e ZH propongono di aggiungere «prodotti dell'acquacoltura» al capoverso 2.

Art. 99 e 100

I Cantoni AG, AI, BL, BS, JU, SH, TG e TI e ASVC e ACCS auspicano che la formazione delle aziende di destinazione, degli importatori e delle imprese di trasporto continui a essere organizzata in modo centralizzato dall'USAV. Micarna è invece favorevole a una formazione offerta dai servizi cantonali.

Art. 102j

L'introduzione di una tassa per l'utilizzo del sistema d'informazione E-Cert è incomprensibile per Micarna, in quanto la digitalizzazione e la semplificazione dei processi amministrativi dovrebbero comportare una riduzione e non un aumento delle tasse. PEA, UPSC e Swissgenetics non sono per principio contrari all'introduzione di una tassa, chiedono però che venga riscossa soltanto una volta che il sistema d'informazione sarà pienamente operativo. Il Cantone GE critica che con il disciplinamento proposto sia introdotto un regime a due tasse, federale e cantonale.

Art. 102q

Diversi Cantoni (TI, SH, LU, AG, VS, GE, BE, AI, AR, NE, ZH, SO, VD, JU, GR, TG) e ASVC chiedono che sia inserito un nuovo capoverso per tenere conto delle diverse esigenze di archiviazione dei Cantoni.

Art. 103

Diversi Cantoni (AI, BL, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, TG, VS, ZH) e ASVC propongono una modifica analoga a quella dell'articolo 64 (sostituzione di «esami di laboratorio» con «esami approfonditi»).

Il Cantone BL chiede che la disposizione sia modificata in modo che l'importatore o la persona soggetta all'obbligo di notifica possano in futuro essere obbligati a pagare una cauzione pari ai costi presumibilmente cagionati. In caso di mancato versamento della cauzione, può essere ordinata la distruzione della partita o, nel caso di animali vivi, la loro eutanasia.

Art. 295a cpv. 4 dell'ordinanza sulle epizootie (modifica di altri atti normativi)

Il Cantone AG chiede che la disposizione sia integrata in modo che possa essere esposto materiale informativo anche negli uffici doganali e nelle stazioni ferroviarie.

3.2 Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE; RS 916.443.11)

Art. 6

UPSC chiede che sia precisato se le garanzie sanitarie aggiuntive si limitano alle disposizioni della legislazione sulle epizootie.

Art. 8

I Cantoni AG, AI, BL, GL, JU, LU, SG, SO, TG, VS e ZH e ASVC rilevano la necessità di un adeguamento redazionale nei capoversi 1 e 2.

Art. 19a

I Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, GE, GL, GR, LU, NE, SG, SO, TG, TI, VD, VS e ZH e ASVC giudicano opportuno il nuovo obbligo, per gli importatori di bombi, di tenere un registro. Chiedono di inserire una disposizione equivalente nell'ordinanza sulle epizootie, in modo che sia garantita anche in Svizzera la tracciabilità completa delle colonie di bombi utilizzate a fini commerciali. È inoltre chiesto un adeguamento linguistico nella versione francese.

Art. 20

I Cantoni AI, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NE, SG, SO, TG, TI, VD, VS e ZH e ASVC chiedono un adeguamento redazionale.

Art. 31

I Cantoni AG, AI, BL, GL, JU, LU, SG, SO, TG, VS e ZH e ASVC rilevano la necessità di un adeguamento redazionale nel capoverso 1.

Art. 39 e 40

Secondo i Cantoni AG, AI, BL, SH e TG e ASVC e ACCS, la responsabilità prevista dal diritto vigente di formare le aziende di provenienza e di destinazione, gli importatori, gli esportatori e le imprese di trasporto non va modificata.

Sistema d'informazione TRACES (disposizioni non soggette a revisione)

Secondo i Cantoni AG, AI, AR, BE, GL, GR, JU, LU, SG, SH, SO, TG, TI, VS e ZH e ASVC, mancano le disposizioni sulla protezione dei dati e la loro archiviazione per il sistema d'informazione TRACES e chiedono che questo aspetto sia esaminato.

3.3 Ordinanza sull'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITEAc; RS 916.443.14)

Art. 3, 6a e 7

Diversi Cantoni (AG, AI, BE, BL, GE, GL, GR, JU, SG, SH, SO, TG, VS, ZH) e ASVC ritengono che nel commento non sia sufficientemente spiegato perché il numero massimo di animali domestici viene abrogato per tutte le specie animali, ma non per i cani, i gatti e i furetti. Reputano che andrebbe esaminata la possibilità di stralzarlo del tutto.

Il Cantone BS afferma invece che il numero massimo per cani, gatti e furetti si è dimostrato valido e deve quindi essere mantenuto. Anche secondo il Cantone TI il numero massimo di cani, gatti e furetti va mantenuto, in quanto facilita i controlli, specialmente di fronte a sospette imputazioni che potrebbero rivestire carattere commerciale.

Quattro zampe e TIR vorrebbero che nell'articolo 3 fosse mantenuta la formulazione vigente.

Art. 12

Quattro zampe e TIR chiedono che cani, gatti e furetti più giovani di 15 settimane possano essere importati soltanto previa autorizzazione dell'USAV, a condizione che l'importazione sia giustificata da un interesse particolare.

Art. 14

Diversi Cantoni (AG, AI, AR, BE, BS, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, SO, TG, TI, VS, ZH) e ASVC vorrebbero che il capoverso 3^{bis} fosse stralciato, poiché l'agevolazione prevista comporta un aumento del rischio di rabbia.

Art. 34 e 34a

Il Cantone GE accoglie con favore la proposta di rilasciare un passaporto per animali domestici per i cani appartenenti a persone con residenza secondaria in Svizzera, ma sottolinea la necessità di un chiarimento. Diversi Cantoni (AG, AI, AR, BE, BS, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, SO, TG, TI, VS, ZH), ASVC e SVS respingono categoricamente la proposta.

3.4 Ordinanza del DFI concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI; RS 916.443.106)

Diversi Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, JU, NE, SG, SH, SO, TI, VD, VS, ZH) si dicono espressamente favorevoli all'estensione delle garanzie per quanto riguarda l'IBR ai camelidi e cervidi.

3.5 Ordinanza del DFI concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE-DFI; RS 916.443.111)

UPSC chiede una revisione di fondo dei rimandi nell'allegato 1, perché ritiene che l'elenco non sia più di facile lettura per gli utenti del settore economico.

Elenco dei partecipanti alla consultazione

1. Cantoni

Kanton Aargau, Regierungsrat	AG
Kanton Appenzell Innerrhoden, Landammann und Standeskommission	AI
Kanton Appenzell Ausserrhoden, Regierungsrat	AR
Kanton Bern, Regierungsrat	BE
Kanton Basel-Landschaft, Regierungsrat	BL
Kanton Basel-Stadt, Präsidiatdepartement	BS
République et Canton de Genève, Conseil d'État	GE
Kanton Glarus, Departement Finanzen und Gesundheit	GL
Kanton Graubünden, Regierung	GR
Canton du Jura, Service de la consommation et des affaires vétérinaires	JU
Kanton Luzern, Regierungsrat	LU
République et Canton de Neuchâtel, Conseil d'État	NE
Kanton Nidwalden, Regierungsrat	NW
Kanton St. Gallen, Gesundheitsdepartement	SG
Kanton Schaffhausen, Veterinäramt	SH
Kanton Solothurn, Regierungsrat	SO
Kanton Thurgau, Regierungsrat	TG
Repubblica e Cantone Ticino, Consiglio di Stato	TI
Canton de Vaud, Conseil d'État	VD
Canton du Valais, Conseil d'État	VS
Kanton Zug, Regierungsrat	ZG
Kanton Zürich, Regierungsrat	ZH

2. Organizzazioni e associazioni

Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte Société des Vétérinaires Suisses Società dei veterinari svizzeri	GST SVS SVS
Micarna-Gruppe Migros Industrie AG Groupe Micarna Migros Industrie SA Gruppo Micarna Migros Industrie SA	Micarna
Plattform Agrarexport Platform for agricultural export Plateforme pour les exportations agricoles Piattaforma per le esportazioni agricole	PAE PAE PEA PEA
Proviande Genossenschaft Coopérative Proviande Società cooperativa Proviande	Proviande
Schweizer Fleisch-Fachverband Union Professionnelle Suisse de la Viande Unione professionale svizzera della carne	SFF UPSV UPSC
Stiftung für das Tier im Recht Fondation pour l'animal en droit Fondazione per l'animale nel diritto	TIR
Swissgenetics Genossenschaft	Swissgenetics

Verband der Kantonschemiker der Schweiz Association des chimistes cantonaux de Suisse Associazione dei chimici cantonali svizzeri	VKCS ACCS ACCS
Vereinigung der Schweizer Kantonstierärztinnen und Kantonstierärzte Association Suisse des Vétérinaires Cantonaux Associazione svizzera dei veterinari cantonali	VSKT ASVC ASVC
Vier Pfoten Stiftung für Tierschutz Quatre pattes Fondation de protection des animaux Quattro zampe Fondazione per il benessere degli animali	Vier Pfoten Quatre pattes Quattro zampe